



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Quater)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 10028 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da Flavio Verrecchia, rappresentato e difeso dall'avvocato Angela Francesca Canta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

l'Istituto nazionale di statistica (Istat), in persona del Presidente *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

di Federico Polidoro e Filippo Oropallo, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

a) quanto al ricorso introduttivo:

- della nota della Commissione esaminatrice n. 2045036/21 recante data 11.06.2021 "Diario ammessi al colloquio", pubblicata in data 17.6.2021 sulla pagina web del sito istituzionale dell'ISTAT (relativa al "concorso pubblico, per titolo ed esame, a

4 posti di dirigente tecnologo di primo livello professionale”), da cui si evince che il ricorrente non è stato ammesso alla successiva fase del detto concorso, né per l'area A), né per l'area B;

- del Verbale della Commissione esaminatrice n. 3 del 31.7.2020, con il quale la Commissione ha determinato i “Criteri valutazione dei titoli” dei candidati, stabilendo i criteri di attribuzione dei punteggi sia per l'Area A che per l'Area B;
- della graduatoria di merito del detto concorso, pubblicata il 9.9.2021 sul sito dell'Istituto:

nonché per la condanna dell'intimato Istituto

all'esibizione della documentazione richiesta dal ricorrente con istanza in data 24.6.2021;

b) quanto ai primi motivi aggiunti:

- della nota di DCRU n. 0893577/21, con cui l'Istituto ha indicato alla Commissione giudicatrice in quali casi - reputati “anomali” - i titoli presentati dai candidati avrebbero dovuto essere ritenuti “non valutabili”;
- delle schede di valutazione AREA A e AREA B del ricorrente e del verbale di valutazione n. 34 riferito alla posizione di quest'ultimo;
- di ogni altro atto ad essi preordinato, presupposto, consequenziale e/o comunque connesso.

c) quanto ai secondi motivi aggiunti:

- dei verbali della Commissione esaminatrice nn. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39 e 40;
- delle schede di valutazione - allegate ai predetti verbali - dei candidati ammessi alla prova orale;
- di ogni altro atto ad essi preordinato, presupposto, consequenziale e/o comunque connesso.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'intimato Istituto;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, c. 4-*bis*, c.p.a.;

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 27 giugno 2025, tenutasi tramite collegamento da remoto, il dott. Fabrizio Giallombardo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Premesso che parte ricorrente, con il primo e con il secondo ricorso per motivi aggiunti, ha chiesto, tra l'altro, il rinnovo dell'intera procedura concorsuale per cui è causa;

Considerato che:

- con l'ordinanza n. 9382 dell'8 luglio 2022, resa all'esito della camera di consiglio del 29 marzo 2022, la Sezione ha disposto l'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami con riferimento alla sola istanza di accesso endoprocessuale (formulata da parte ricorrente in epoca successiva alla proposizione del ricorso introduttivo, ma precedente alla proposizione del primo ricorso per motivi aggiunti);

- parte ricorrente, con memoria del 10 ottobre 2022, ha dato atto di aver chiesto alla resistente amministrazione la notificazione per pubblici proclami (oltre che dell'istanza di accesso endoprocessuale, anche) del ricorso introduttivo e di quello per motivi aggiunti (quest'ultimo, si badi, datato 4 luglio 2022, e dunque ampiamente successivo alla suddetta camera di consiglio del 29 marzo 2022);

- l'attestazione di notifica per pubblici proclami prodotta da parte ricorrente ha dato atto della "*pubblicazione sul sito web istituzionale di questo istituto di tutte le informazioni nella medesima ordinanza [n. 9382/2022] indicate*";

Ritenuto che:

- la scelta di notificare il ricorso per pubblici proclami è rimessa unicamente al giudice;

- dunque, nessun valore avrebbe avuto una siffatta forma di notificazione - peraltro resa nel caso di specie nelle particolari forme dell'art. 52, c. 2, c.p.a. - laddove essa

sia stata disposta su autonoma iniziativa del ricorrente;

- non vi è comunque evidenza dell'intervenuta notifica per pubblici proclami del ricorso introduttivo e del ricorso per motivi aggiunti;

- in ogni caso il secondo ricorso per motivi aggiunti non risulta essere stato oggetto di alcuna forma - nemmeno irrituale - di notifica per pubblici proclami;

Ritenuto che, in considerazione del numero dei controinteressati da individuare nei soggetti menzionati nella graduatoria di merito del concorso in questione per l'Area A e l'Area B, coerentemente con quanto già disposto con la menzionata ordinanza n. 9382/2022 e con la più recente ordinanza n. 9609/2025 di questo Tribunale (inerente ad altra procedura concorsuale della resistente amministrazione, parimenti contestata dall'odierno ricorrente con il ricorso R.G. n. 1737/2022), sia giustificata la notificazione del ricorso introduttivo e dei ricorsi per motivi aggiunti, unitamente alla presente ordinanza, per pubblici proclami a norma degli artt. 41, c. 4, e 52, c. 2, c.p.a, con le seguenti modalità:

A) previa apposita istanza da parte ricorrente, da inoltrare alla resistente amministrazione nel termine *perentorio* di giorni dieci dalla comunicazione della presente ordinanza, con produzione a cura del ricorrente medesimo di copia del ricorso introduttivo e dei ricorsi per motivi aggiunti, la resistente amministrazione dovrà pubblicare un avviso sul sito *web* istituzionale dell'Amministrazione resistente, nella Sezione dedicata ai concorsi e alle assunzioni (ove presente) e comunque in quella "Atti di notifica", dal quale risulti:

- 1) l'Autorità Giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;
- 2) il nome e cognome del ricorrente e l'indicazione dell'Amministrazione intimata;
- 3) gli estremi del provvedimento impugnato e un sunto dei motivi di ricorso;
- 4) l'indicazione dei controinteressati, da individuarsi nei termini di cui sopra;
- 5) l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito

medesimo;

6) l'indicazione del numero della presente ordinanza, con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;

7) il testo integrale dei ricorsi, con le modalità indicate al punto B);

B) quanto alle modalità della pubblicazione, l'ISTAT ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale il testo integrale dei ricorsi e della presente ordinanza, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustizia-amministrativa.it dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;

C) l'ISTAT non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso la presente ordinanza e gli avvisi di cui sopra;

D) l'ISTAT dovrà rilasciare al ricorrente un'attestazione nella quale si confermi l'avvenuta pubblicazione nel sito dei ricorsi e della presente ordinanza, integrati dai suindicati avvisi. Detta attestazione dovrà specificare, tra l'altro, la data in cui le formalità pubblicitaria sono state espletate;

E) l'ISTAT dovrà provvedere alla pubblicazione, secondo le modalità di cui sopra, nel termine di 30 (trenta) giorni, decorrente dalla consegna da parte del ricorrente dei documenti di cui al precedente punto A);

F) il ricorrente dovrà provvedere al deposito dell'attestazione di cui al punto D) presso la Segreteria della Sezione entro il termine *perentorio* di 10 (dieci) giorni, decorrente dal rilascio dell'attestazione medesima da parte dell'Amministrazione resistente;

Ritenuto, pertanto:

- di disporre l'integrazione del contraddittorio nei termini e con le modalità di cui sopra;

- di rimettere il fascicolo al Presidente della Sezione per la fissazione dell'udienza di discussione del ricorso.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater):

- dispone l'integrazione del contraddittorio nei termini e con le modalità di cui in motivazione;

- rimette il fascicolo al Presidente della Sezione per la fissazione dell'udienza di discussione del ricorso.

Manda alla Segreteria della Sezione di comunicare la presente ordinanza alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 giugno 2025, tenutasi tramite collegamento da remoto, con l'intervento dei magistrati:

Maria Barbara Cavallo, Presidente FF

Alfredo Giuseppe Allegretta, Consigliere

Fabrizio Giallombardo, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

Fabrizio Giallombardo

IL PRESIDENTE

Maria Barbara Cavallo

IL SEGRETARIO